



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 35 / 2025

DEL 13/02/2025

**OGGETTO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' DI LAVORO REGIO INSUBRICA
ANNO 2025**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026";

PREMESSO che la Comunità del Lavoro Regio Insubrica promuove la cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei Laghi Prealpini e favorisce la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 03/02/2025 ad oggetto "Rinnovo adesioni ad Enti ed associazioni anno 2025" esecutiva ai sensi di legge, ai sensi della quale veniva stabilito di aderire anche per l'anno 2025 alla Comunità del Lavoro Regio Insubrica;

VISTA la comunicazione pervenuta dalla Comunità del Lavoro Regio Insubrica, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1964 del 07/02/2025, che prevede una quota associativa pari a CHF 500,00 (espressi in valuta estera);

DATO ATTO che la somma sopra determinata di CHF 500,00 (€ 528,73) trova copertura al capitolo 10301111130 del bilancio 2024/2026, esigibilità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamato il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011 il quale prevede che la normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento delle quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto di appalto;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011, introdotto dal D.lgs. n. 126/2014;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

EVIDENZIATO, altresì, come:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione, tra le altre, delle spese di cui al punto c) "a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";

RICHIAMATA altresì la Deliberazione G.C. n. 136 del 23/12/2024 avente oggetto "Esercizio provvisorio risorse anno 2025. Assegnazione provvisoria risorse di bilancio anno 2025 (art. 163 del d.lgs. n. 267/2000)";

Richiamato il provvedimento sindacale n. 10 del 27/07/2024 , ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare la quota associativa alla Comunità di lavoro Regio Insubria con sede a Svizzera in via Gottardo n.1 Mezzana – Coldrerio la somma di CHF 500,00 (Euro 528,73) esente IVA a titolo di quota associativa per l'anno 2025;
3. di registrare l'impegno contabile derivante al capitolo 10301111130 del bilancio 2024/2026 esigibilità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto della regolarità sotto il profilo tecnico di quanto forma oggetto della presente determinazione;
5. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ex art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii;

8. di dare atto che i dati relativi alla presente Determinazione saranno pubblicati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, presso la sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 13/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)